



COMUNE DI GIOIA SANNITICA
PROVINCIA DI CASERTA
C.A.P. 81010, Piazza Municipio – C.F. 82001450616 – P.IVA 00444090617
TEL. 0823/915021  0823/915540

Prot. n. 3487 del 08/06/2015

OGGETTO: IMU/TASI 1[^] rata

AVVISO AI CITTADINI

Come disposto dal D.L. 54/2013 (pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio 2013) il pagamento della prima rata dell' imposta municipale propria (IMU), con scadenza il giorno 16 giugno 2015, è **SOSPESO** relativamente alle seguenti tipologie di immobili:

a) **abitazione principale** e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) **unità immobiliari** appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Si rammenta che l'aliquota IMU per la **seconda abitazione** è stata fissata, con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 29/10/2012, allo **0,86%**.

Inoltre sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU;

Le aliquote TASI, per l'anno 2015, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale del 08/09/2014 sono le seguenti:

- Abitazione principale (Cat. A -B-E)	2,50 x mille
- Abitazione principale (Cat. C)	1,25 x mille
- Abitazioni tenute a disposizione (II abitazioni) (Cat. A-B-C-D-E)	1,25 x mille
- Aree fabbricabili	1,25 x mille
- Fabbricati rurali strumentali	1,00 x mille

Infine, per gli iscritti AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) non vale più l'assimilazione ad abitazione principale. Infatti, con il D.L. n.47/14, convertito in Legge n.80/2014:" a partire dal 2015 è considerata direttamente abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nele territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Sull'unità immobiliare dei pensionati residenti all'estero, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Per ogni necessità e chiarimento, gli uffici comunali sono aperti al pubblico per fornire chiarimenti.

IL RESPONSABILE TRIBUTI

Dott.ssa Adriana Santagata